

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

- 9 LUG. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

- 9 LUG. 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLI Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI Marco	"
GARGANO	Giulio	"		

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: Ciaramelletti - Dionisi - Gargano - \_\_\_\_\_  
Iannarilli - Robilotta

DELIBERAZIONE N. - 587 -

**OGGETTO:**

attività socialmente utili. approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2004.



587 - 9 LUG. 2004

OGGETTO: Attività socialmente utili. Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2004.



### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla scuola formazione e lavoro;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ("Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che disciplina l'istituto dei lavori socialmente utili");

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che attribuisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica delle attività socialmente utili;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ("Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144") recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del d.lgs 81/2000 il quale prevede che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per l'occupazione, di seguito Fondo nazionale, destinate alle attività socialmente utili siano ripartite tra le Regioni previa stipula di apposite convenzioni da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che dette risorse possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTO l'articolo 78 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001") ed in particolare il comma 2, lettera a) che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del "bacino regionale" dei lavoratori socialmente utili; il comma 2, lettera b), il quale prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati, anche la copertura della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 81/2000 dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF); il comma 3, il quale prevede che ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, saranno previste, a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo nazionale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs 81/2000, di pertinenza del "bacino regionale";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

CONSIDERATO che in base al monitoraggio dell'Agenzia Lazio Lavoro e di Italia Lavoro l'entità del predetto "bacino regionale" dei lavoratori socialmente utili è quantificata in 4.072 unità;

RAVVISATA la necessità di stipulare per l'anno 2004 l'allegata Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di sostenere, anche attraverso le risorse finanziarie del Fondo nazionale, il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ed al fine di garantire la correttezza e la correttezza dell'erogazione, da parte dell'INPS degli assegni di utilizzo e degli assegni nucleo familiare spettanti ai lavoratori socialmente utili appartenenti al "bacino regionale";

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'allegata convenzione e per le finalità di cui in argomento:

- si impegna a trasferire alla Regione Lazio risorse finanziarie pari ad € 25.434.689,28;

587 - 9 LUG. 2004

- si attiverà per individuare ulteriori azioni di sostegno allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, tenendo conto della necessità di accompagnare il processo anche sotto i profili finanziario e normativo.

All'unanimità: IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO A PROCEDURA DI CONCERTAZIONE  
CON LE PARTI SOCIALI DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio (allegato A);
3. di incaricare l'Assessore alla scuola, formazione e lavoro di stipulare la convenzione di cui al punto 2.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

12 LUG. 2004



*regis*

*[Handwritten signature]*

ALLEG. alla DELIB. N. 587  
- 9 LUG. 2004

ALLEGATO A

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E  
DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI  
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE - DIV. I



## CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 28.02.2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17.05.1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla presunzione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23.12.2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno ai nuclei familiari che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, che prevede che ai fini del rinnovo delle convenzioni con le Regioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi gli ultracinquantenni al 31.12.00, non stabilizzati entro il 31.12.05;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

CONSIDERATA l'entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, che la Regione Lazio quantifica in 4.072 unità;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito Ministero  
e la Regione Lazio, di seguito Regione convengono quanto segue:



## ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2

Sono trasferite alla Regione risorse finanziarie pari ad € 25.434.689,28 (venticinquemilioni quattrocentotrentaquattroseicentottantanove/28).

Tali risorse finanziarie devono in coerenza con la legislazione regionale in materia, agevolare prioritariamente i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il cui numero è individuato nelle premesse.

Le risorse finanziarie sopra indicate possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell'assegno per prestazioni socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare.

## ART. 3

Sono destinatari delle azioni e delle iniziative volte allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili previste dall'art. 7 del d.lgs. 81/2000, i 4.072 lavoratori socialmente utili attualmente impiegati nei progetti, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 81/2000.

## ART. 4

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno trasferite alla Regione dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione, sul conto corrente intestato alla Regione, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

## ART. 5

Dalle risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno detratte le risorse finanziarie erogate a valere sul Fondo per l'Occupazione ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e sarà altresì detratto l'importo degli assegni per prestazioni di attività socialmente utili e degli assegni al nucleo familiare anticipato dall'INPS per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2004.

Per i mesi successivi ed a seguito di specifica richiesta della Regione l'INPS può anticipare gli assegni di cui al capoverso precedente, con conseguente detrazione delle risorse anticipate dall'importo convenzionato.

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 sono incrementate per un ammontare pari ai costi di gestione per la corresponsione da parte dell'INPS degli assegni per le attività socialmente utili, ma detti costi saranno rimborsati all'INPS direttamente dal Ministero a valere sul Fondo per l'Occupazione.

## ART. 6

Il Ministero affida alla propria agenzia tecnica Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione a valere sul Fondo per l'Occupazione. Per le medesime attività la Regione si avvale dell'Agenzia Lazio Lavoro.

A tal fine Italia Lavoro ha attivato nel giugno del 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'iscrizione delle informazioni relative ai lavoratori.



M

utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

L'INPS utilizzerà le informazioni del sistema basato su tecnologia internet di Italia Lavoro per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori per i pagamenti degli assegni ASU.

La Regione si impegna a far comunicare dagli enti attuatori tutti i dati relativi alle prosecuzioni delle attività socialmente utili, al servizio monitoraggio web di Italia Lavoro S.p.A. e, per quanto di propria competenza, effettuerà il monitoraggio delle attività socialmente utili avvalendosi del supporto dell'Agenzia Lazio Lavoro e della PROTEO S.p.A..

La Regione si impegna, infine, a comunicare all'INPS l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

#### ART. 7

1. Al fine di garantire l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei LSU di cui all'articolo 3 della presente convenzione attraverso politiche attive e di workfare, la Regione ed il Ministero si impegnano a promuovere, attraverso i propri soggetti strumentali Agenzia Lazio Lavoro ed Italia Lavoro S.p.A., le misure di cui all'articolo 13 (*Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato*) del d.lgs. 276/2003.

Per il Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali

Per la Regione Lazio

\_\_\_\_\_  
(On. Pasquale VIESPOLI)

\_\_\_\_\_  
(dr. Giorgio SIMEONI)

\_\_\_\_\_  
(dr. Salvatore CIRIGNOTTA)

Roma,

